

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 106 del 6 febbraio 2019

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

FORTE - CIANI

***"DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ASSISTENZA
INFERMIERISTICA FAMILIARE"***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII, IV e IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. Enrico Maria Forte

Proposta di legge regionale concernente

**Disposizioni per la promozione dell'assistenza infermieristica
familiare**

di iniziativa dei Consiglieri

Enrico Maria Forte

Ciani Paolo



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. Enrico Maria Forte

RELAZIONE

I mutamenti demografici intervenuti in Italia negli ultimi decenni, hanno reso indispensabile ripensare l'organizzazione sanitaria e socio sanitaria assistenziale della Regione Lazio.

Lo scenario odierno fa emergere con forza la necessità della nostra regione di offrire prestazioni sociali e sanitarie in maniera integrata soprattutto a seguito dei processi che si stanno sviluppando nell'ultimo trentennio, in particolare:

- L'aumento delle persone con malattie croniche che richiedono spesso modelli di cura più estensivi che intensivi
- Le politiche sanitarie e sociali che inevitabilmente per offrire servizi appropriati e di qualità, cercano di spostarsi sempre più verso una de-istituzionalizzazione e deospedalizzazione degli interventi per favorire il mantenimento delle persone nella loro comunità ed nel loro ambiente familiare, unitamente al contenimento dei costi crescenti.

Pertanto occorre individuare diverse modalità di risposta alle richieste di salute, tenendo al centro la persona, la famiglia e la qualità delle cure erogate, in particolare per quelle delle patologie cronico degenerative.

L'obiettivo che la Regione Lazio si è posto, è quello di superare la centralità dell'ospedale e di realizzare sul territorio nuove modalità di presa in carico della persona con patologie a lungo decorso, garantendo la continuità assistenziale, che passa attraverso l'integrazione dei servizi sanitari e sociali e una reale integrazione delle diverse figure professionali che operano sul territorio.

La presente proposta di legge si pone come obiettivo la presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini direttamente al proprio domicilio in collaborazione e sinergia con i medici di medicina generale, integrando il loro imprescindibile ruolo con il pieno riconoscimento della professione infermieristica, valorizzando e responsabilizzando il ruolo dell'infermiere.

A tal fine, nel contesto dei servizi di assistenza domiciliare si può sviluppare il servizio dell'infermiere di famiglia, che in sinergia con i medici di medicina generale e con i servizi distrettuali, assicuri la presa in carico del cittadino.

Handwritten initials: "rc" and "of" in the bottom right corner.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. Enrico Maria Forte

L'infermiere di famiglia:

- Analizza i bisogni della famiglia, per gestire il processo assistenziale, per la presa incarico "pro-attiva" dei cittadini in collaborazione e sinergia con il medico di famiglia e garantire sul territorio la continuità assistenziale con particolare riferimento alla cronicità.
- Aiuta gli individui e le famiglie ad affrontare la malattia e la disabilità cronica, nei periodi difficili, trascorre una gran parte del suo tempo nella casa del paziente.
- Sarà in grado di agire sul territorio e conoscerà la mappa dei servizi sanitari e sociali aiutando anche la persona sana ad evitare rischi sanitari
- Faciliteranno le dimissioni dagli ospedali, fornendo assistenza a domicilio e si sostituiranno al medico di base quando i bisogni sono di carattere infermieristico

EMF



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. Enrico Maria Forte

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, tenuto conto del mutamento dei bisogni socio sanitari degli individui, si pone l'obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio assistenziale al fine di incrementare e migliorare l'offerta di assistenza domiciliare, la continuità e l'adesione alle cure, la sorveglianza domiciliare e la presa in carico dell'individuo e della famiglia per evitare ricoveri inutili, favorire la deospedalizzazione e presidiare l'efficacia dei piani terapeutico assistenziali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, conformemente agli obiettivi espressi nel documento programmatico "Salute 21" del 1998 elaborato in sede europea dal Comitato regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, e nel rispetto, in particolare, dei principi stabiliti dall'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, relativo al riordino dell'assistenza territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, riconosce e promuove l'assistenza infermieristica familiare quale risorsa fondamentale dell'intero sistema di presa in carico e di erogazione delle cure territoriali.

EF
E



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. Enrico Maria Forte

Art. 2

(Progetti innovativi di assistenza infermieristica domiciliare)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e compatibilmente con le competenze attribuite al Commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale, è promossa, nell'ambito del settore delle cure primarie, l'attivazione a livello distrettuale di progetti innovativi e sperimentali di assistenza in cui l'infermiere garantisce al paziente lo sviluppo di un piano di cure personalizzato, mediante interventi domiciliari caratterizzati da competenze ad alta componente tecnico- scientifica, facilitando e favorendo il coordinamento e l'utilizzo appropriato dei diversi servizi.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. Enrico Maria Forte

Art. 3
(Formazione)

1. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti sperimentali di cui all'articolo 2, la Regione prevede percorsi formativi e di aggiornamento del personale infermieristico per l'acquisizione di competenze tali da assicurare un'assistenza domiciliare altamente qualificata al paziente e ai suoi familiari, idonea a fornire nelle situazioni di particolare fragilità, di cronicità e complessità, risposte ad alta complessità in ambiti specifici.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina requisiti, criteri e modalità per la partecipazione e l'organizzazione dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui al comma 1.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. Enrico Maria Forte

Art. 4

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2019, mediante lo stanziamento pari aeuro iscritto a legislazione vigente nell'ambito del bilancio regionale 2019-2021, di cui al programma “” della missione “.....”

ef
re



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. Enrico Maria Forte

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

EF
R